

La normativa italiana sui licenziamenti: quale compatibilità con la Costituzione e la Carta sociale europea?

Atti del seminario in previsione dell'udienza pubblica della Corte Costituzionale del 25 settembre 2018 sulla questione di costituzionalità sul d. lgs n. 23/2015

**Università degli Studi di Ferrara
Dipartimento di Giurisprudenza
28.06.2018**

INDICE

Ordinanza n. 195 del 26 luglio 2017 che solleva questioni di legittimità costituzionale sugli artt. 2, 3 e 4 del d.lgs. n. 23 del 2015 (*Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183*):

http://www.giuri.unife.it/it/post-lauream/dottorato-di-ricerca/convegni/jobactediritti/1_Ord195del2017inGUUn.3del17genn2018.pdf

Reclamo collettivo al Comitato europeo dei diritti sociali N. 158/2017, *CGIL c. Italia*:

https://www.coe.int/en/web/turin-european-social-charter/pending-complaints/-/asset_publisher/lf8ufoBY2Thr/content/no-158-2017-confederazione-generale-italiana-del-lavoro-cgil-v-italy?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.coe.int%2Fen%2Fweb%2Fturin-european-social-charter%2Fpending-complaints%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_lf8ufoBY2Thr%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-4%26p_p_col_count%3D1

Relazioni

<u>Massimo Cavino, <i>Il contratto di lavoro a tutele crescenti al vaglio della Corte Costituzionale</i>.....</u>	<u>4</u>
<u>Valerio Speciale, <i>Il problema della legittimità costituzionale del contratto a tutele crescenti</i>.....</u>	<u>21</u>
<u>Serena Forlati, <i>Corte Costituzionale e controllo internazionale: quale ruolo per la “giurisprudenza” del Comitato europeo per i diritti sociali nel giudizio di costituzionalità delle leggi?</i>.....</u>	<u>67</u>

Interventi

<u>Daniele Amoroso, <i>Sull’obbligo della Corte Costituzionale italiana di “prendere in considerazione” le decisioni del Comitato europeo dei diritti sociali</i>.....</u>	<u>81</u>
<u>Leonardo Borlini e Luigi Crema, <i>Il valore delle pronunce del Comitato europeo dei diritti sociali ai fini dell’interpretazione della Carta Sociale Europea nel diritto internazionale</i>.....</u>	<u>86</u>
<u>Alessia Ottavia Cozzi, <i>Sull’art. 30 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE e sulla Carta Sociale Europea come parametro interposto</i>.....</u>	<u>107</u>
<u>Michele Massa, <i>Considerazioni sull’ammissibilità della questione</i>.....</u>	<u>113</u>

<u>Lorenza Mola, <i>Brevissime osservazioni sull'interpretazione della Carta Sociale Europea. A margine della sentenza n. 120/2018 della Corte Costituzionale in prospettiva di una prossima pronuncia</i></u>	<u>119</u>
<u>Sylvain Nadalet, <i>L'applicazione dell'art. 24 della Carta Sociale Europea: il punto di vista dell'ordinamento francese</i></u>	<u>123</u>
<u>Deborah Russo, <i>La definizione del parametro di costituzionalità fondato sulla Carta Sociale Europea: il valore delle pronunce del Comitato europeo dei diritti sociali</i></u>	<u>128</u>
<u>Maria Del Carmen Salcedo Beltrán, <i>Efectividad de la Carta Social Europea en las instancias judiciales españolas: «control de convencionalidad versus «control de constitucionalidad»</i></u>	<u>135</u>

Forum di Quaderni Costituzionali

SULL'ART. 30 DELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UE E SULLA CARTA SOCIALE EUROPEA COME PARAMETRO INTERPOSTO

1. *I parametri europei e internazionali*

Con il presente contributo si intende proporre alcune considerazioni sull'art. 30 Carta europea dei diritti fondamentali (di seguito Carta europea o CDFUE) e sulla Carta sociale europea (di seguito CSE) alla luce della sua recente qualificazione come parametro interposto nella sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2018. Tra i vizi di incostituzionalità sollevati dall'ordinanza del Tribunale di Roma, sez. III lavoro, iscritta al n. 195 del Registro ordinanze 2017, infatti, vi è la violazione dell'art. 117, comma 1, Cost., per contrasto con l'art. 30 CDFUE e con norme internazionali: la convenzione ILO n. 158 del 1982 sui licenziamenti e l'art. 24 Carta sociale europea.

2. *La mancanza di motivazione in ordine alla rilevanza europea della fattispecie*

Per ciò che attiene alla Carta europea dei diritti fondamentali, il suo art. 30, *Tutela in caso di licenziamento*, è inserito nel Titolo IV, *Solidarietà*, e stabilisce: «Ogni lavoratore ha il diritto alla tutela contro ogni licenziamento ingiustificato, conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali». Il giudice rimettente richiama la disposizione e tra parentesi (punto 2.C. ordinanza di rimessione) afferma «(che impone agli Stati membri di garantire una adeguata tutela in caso di licenziamento ingiustificato)» [sottolineatura nel testo originale]. In realtà, testualmente l'aggettivo «adeguata» non c'è della disposizione. Ma il punto non è questo. Il punto è che la asserita violazione è inammissibile perché il giudice non ha motivato in ordine ad alcun elemento di collegamento con il diritto europeo. Costituisce, ormai, dato acquisito della giurisprudenza costituzionale quello per cui la incompatibilità di una norma interna con la CDFUE rileva nell'ambito di applicazione del diritto europeo, conformemente al suo art. 51, e spetta al giudice motivare l'attrazione della fattispecie in tale ambito.

Non si pone, dunque, alcuno dei problemi che rimangono aperti in seguito all'*obiter dictum* contenuto nella sentenza n. 269 del 2017, con cui la Corte costituzionale ha voluto riportare entro il sindacato accentrato di costituzionalità il giudizio sulla non conformità della norma interna con norme della Carta e con norme costituzionali. Sono emerse in dottrina opinioni diverse: se il nuovo orientamento prescinde davvero dall'effetto diretto, dunque se opera in tutte le occasioni in cui rileva formalmente una norma della Carta a prescindere dalla sua struttura; se attiene a questioni in cui sono invocate le sole norme della Carta, accanto a norme costituzionali, o anche questioni in cui esiste un diritto secondario applicativo della Carta e dotato di

effetto diretto; se, invece, opera solo quando lo stesso diritto dell'Unione prevede un margine di discrezionalità in capo allo Stato, dipendendo dunque il sindacato accentrato non dalla norma della Carta, ma dalle caratteristiche del diritto secondario. Non è questa, tuttavia, l'occasione per la Corte costituzionale in cui chiarire questi aspetti. La sentenza n. 269 del 2017 atteneva a una fattispecie che il giudice rimettente aveva ritenuto rilevante per il diritto europeo, mentre l'ordinanza n. 195/2017 nulla dice sul punto.

Può aggiungersi che, ad avviso di chi scrive, l'uso fatto dal giudice comune della Carta accanto ad altre disposizioni internazionali, a prescindere dalla rilevanza del diritto europeo e con funzione adesiva e integrativa del parametro dei diritti, non appare corretto. Vero è che la Corte costituzionale stessa utilizza talvolta la Carta *ad adiuvandum* al di fuori della sfera di applicazione del diritto UE, ma tale prassi appare discutibile in quanto non contribuisce ad affermare e far crescere la normatività della Carta, perché la estrapola dal sistema giuridico cui appartiene e le fa perdere il contenuto precettivo che le è proprio.

3. La necessità di allineamento dei metodi di giudizio tra CSE e CEDU

Il secondo ordine di considerazioni attiene alla Carta sociale europea. Nel corso del seminario ferrarese, la violazione della CSE è stata definita «il piatto forte» dell'ordinanza di rimessione, in quanto sussiste una prassi del Comitato di esperti che giudica il rispetto della Carta con cui la normativa italiana entrerebbe in contrasto. Non si vuole approfondire il merito della questione, tema compiutamente affrontato da altri, ma riprendere alcuni spunti della recente sentenza n. 120 del 2018, sul diritto dei militari di costituzione e adesione ad associazioni sindacali, in cui la Corte costituzionale ha riconosciuto alla CSE la funzione di parametro interposto.

In sintesi, la sentenza n. 120 contiene due ordini di argomenti: una prima parte attiene al perché la CSE sia norma interposta; una seconda parte attiene agli effetti delle conclusioni del Comitato di esperti. La prima parte può essere riassunta nei seguenti punti: la CSE è parametro interposto perché è un trattato sui diritti umani¹ (restando così ancora dubbio se e in che misura l'art. 117, comma 1, si estenda a trattati internazionali attinenti ad altri settori materiali, cosa di cui allo stato si dubita) ed è un trattato che nel Consiglio d'Europa è percepito come "affine" alla CEDU, di cui costituisce la componente relativa ai diritti sociali. Riprendendo il Preambolo della CSE, la Corte pone alla base del riconoscimento del carattere di norma interposta l'importante argomento sostanziale dell'indivisibilità dei diritti civili, politici e sociali².

La seconda parte, più debole ad avviso di chi scrive, si fonda sui seguenti argomenti: mancano nella CSE norme analoghe agli artt. 32 e 46 CEDU sulla competenza della Corte di Strasburgo alla interpretazione e applicazione della CEDU e sul vincolo a conformarsi alle sue sentenze³. La Corte richiama testualmente un inciso

¹ «Ai fini dell'ammissibilità dell'evocazione di tale parametro interposto, va rilevato che esso presenta spiccati elementi di specialità rispetto ai normali accordi internazionali, elementi che la collegano alla CEDU», 10 *Cons. dir.*

² 10.1. *Cons. dir.* Sulla assenza di argomenti giuridici che giustificassero la mancata attrazione nel parametro interposto della CSE per tutti A. Spadaro, *Sull'aporia logica di diritti riconosciuti sul piano internazionale, ma negati sul piano costituzionale. Nota sulla discutibile "freddezza" della Corte costituzionale verso due Carte internazionali: la CSE e la CEAL*, in C. Panzera, A. Rauti, C. Salazar, A. Spadaro (a cura di), *La Carta sociale europea tra universalità dei diritti ed effettività delle tutele*, Napoli, 2016, 3-22, spec.14-15.

³ Per vero, nelle sentenze gemelle la presenza di un organo giurisdizionale ha rappresentato un argomento dirimente per distinguere la CEDU da altri trattati internazionali e in questo senso il rilievo assegnano dalla sentenza n. 120 del 2018 alla carenza di controllo giurisdizionale entro la CSE per sminuire il vincolo alle conclusioni del

della sentenza n. 348 del 2007 relativo al fatto che le norme CEDU vivono nell'interpretazione data dalla Corte di Strasburgo, cosicché «la verifica di compatibilità costituzionale riguarda la norma come prodotto dell'interpretazione, non la disposizione in sé e per sé considerata», per dire che ciò non accade per la CSE. Il Comitato ha, nelle parole della Corte, una funzione di interpretazione autorevole, ma le sue conclusioni non vincolano i giudici comuni nell'interpretazione della CSE. Questa seconda parte non pare convincente per profili di diritto internazionale da altri autorevolmente espressi nel corso del seminario (indipendenza degli esperti componenti del Comitato; progressiva giurisdizionalizzazione del procedimento, specie per i reclami collettivi; diversa rilevanza del concetto di vincolatività delle decisioni nel diritto internazionale rispetto al diritto interno). Non convince, inoltre, perché il Comitato si esprime su reclami collettivi entro un procedimento che l'Italia ha accettato di riconoscere e nell'ambito del quale lo Stato italiano partecipa all'instaurazione del contraddittorio, inviando le proprie controdeduzioni. Se in seguito alla ratifica ed esecuzione il rispetto delle norme internazionali si impone a tutte le articolazioni interne della Repubblica, non si comprende perché il Governo debba difendersi sul piano internazionale con strumenti con politici, ma giuridici, mentre la Corte costituzionale e i giudici comuni potrebbero prescindere dalle conclusioni espresse dal Comitato, con il rischio che si creino interpretazioni divergenti sul piano interno e sul piano internazionale. Non è chiaro, inoltre, come e con quali strumenti la Corte costituzionale, e a maggior ragione i giudici comuni, possano maneggiare disposizioni "nude" senza tener conto delle dottrine interpretative e dei metodi formati nel contesto della CSE.

Si è sostenuto nel corso del seminario che gli argomenti della Corte costituzionale siano motivati dal timore di aprire la strada, e di essere assoggettati in futuro, alle prassi dei numerosi e più vari organi non giurisdizionali chiamati a vigilare sull'osservanza di diversi trattati internazionali. Per porre un argine, dunque, ad un profluvio di risoluzioni, dichiarazioni, conclusioni di varia natura ed efficacia. Potrebbe essere, in effetti, difficile per il nostro giudice costituzionale definire gli effetti di diversi organi internazionali in funzione di caratteristiche strutturali e funzionali, per inquadrare le quali può servire una spiccata sensibilità di diritto internazionale. Ma proprio per evitare di farsi carico di caratteri strutturali e funzionali che possono essere di difficile decodificazione, lo strumento utilizzato appare fuori fuoco, mentre esistono altri argini ben noti alla Corte, per averli nel tempo forgiati nei confronti della CEDU. Prima di tutto, il principio per cui le norme internazionali, così come autorevolmente interpretate dal rispettivo organo competente, entrano in bilanciamento con gli altri diritti e interessi costituzionalmente rilevanti. In secondo luogo, tecniche argomentative quali il margine di apprezzamento o il *distinguishing*, tutte accettabili nei singoli casi nella misura in cui la giurisprudenza o la prassi esterne di cui non si condivide l'esito siano compiutamente presentate e discusse, ponendo in evidenza i punti di consonanza e di divergenza⁴. In tal modo, la Corte rende un servizio anche al parametro internazionale, perché quel

Comitato sembra porsi in linea di continuità con esse. Si vedano, tuttavia, le considerazioni nel testo. In particolare, nella sentenza n. 348 la competenza di un organo giurisdizionale per interpretare e applicare la Convenzione era definita caratteristica peculiare che distingueva la CEDU da altri trattati internazionali (4.6. *Cons. dir.*). Analogamente, nella sentenza n. 349 si affermava «la sua peculiarità rispetto alla generalità degli accordi internazionali, ...che consiste nel superamento del quadro di una semplice somma di diritti ed obblighi reciproci degli Stati contraenti» per aver istituito un sistema di tutela uniforme dei diritti fondamentali la cui applicazione spetta in prima battuta ai giudici comuni, che sono giudici comuni della Convenzione, e in seconda battuta in via accentrata alla Corte di Strasburgo, ai sensi dell'art. 32, comma 1, CEDU (6.2 *Cons. dir.*).

⁴ Nella stessa sentenza n. 120 del 2018, in realtà, la Corte accenna a questa seconda tipologia di argomenti quando afferma che le pronunce del Comitato non vincolano i giudici nazionali «... tanto più se, come nel caso in questione, l'interpretazione estensiva proposta non trova conferma nei nostri principi costituzionali» (13.4. *Cons. dir.* ultimo periodo).

parametro ha bisogno di vivere sugli istituti dell'ordinamento interno. L'invito è, pertanto, a modulare in termini parzialmente diversi alcune delle affermazioni della sentenza n. 120 sulla prassi del Comitato di esperti e a trattare la CSE con gli stessi metodi e strumenti della CEDU. Tale risultato avrebbe il pregio di garantire quella parità di trattamento tra strumenti internazionali che la stessa Corte ha utilizzato per giustificare l'attrazione della CSE nel parametro interposto.

4. Il significato di effetto diretto in rapporto al sindacato accentrato

Un ultimo passaggio relativo alla CSE su cui pare opportuno soffermarsi è la sua capacità o meno di applicarsi ai casi di specie. Afferma la Corte costituzionale nella sentenza n. 120 che la CSE: «È priva di effetto diretto e la sua applicazione non può avvenire immediatamente ad opera del giudice comune ma richiede l'intervento di questa Corte, cui va prospettata la questione di legittimità costituzionale, per violazione del citato primo comma dell'art. 117 Cost. della norma nazionale ritenuta in contrasto con la Carta. Ciò tanto più in considerazione del fatto che la sua struttura si caratterizza prevalentemente come affermazione di principi ad attuazione progressiva imponendo in tal modo una particolare attenzione nella verifica dei tempi e dei modi della loro attuazione».

La formula sembra riprendere una analoga formula utilizzata nella sentenza n. 348, e non invece nella sentenza n. 349 del 2007⁵. Ritorna qui, a nostro avviso, una indebita sovrapposizione tra caratteristiche strutturali delle norme internazionali, capacità di diretta applicazione e sanzione in caso di conflitto tra norma interna e norma internazionale. Sotto il primo profilo, la formula «principi ad attuazione progressiva» potrebbe evocare la nozione di norme programmatiche, ben nota nella nostra storia costituzionale e utilizzata per lunghi anni in dottrina e in giurisprudenza anche per la CEDU al fine di escluderne la diretta applicabilità. Oggi pare di poter affermare, alla luce degli stessi obblighi che la Corte costituzionale impone ai giudici comuni prima di

⁵ Si leggeva nella sentenza n. 348, par. 3.3. *Cons. dir.*, nella parte relativa alla differenza tra diritto europeo e diritto convenzionale, che: «La distinzione tra le norme CEDU e le norme comunitarie deve essere ribadita nel presente procedimento ...nel senso che le prime, pur rivestendo grande rilevanza, in quanto tutelano e valorizzano i diritti e le libertà fondamentali delle persone, sono pur sempre norme internazionali pattizie, che vincolano lo Stato, ma non producono effetti diretti nell'ordinamento interno *tali da affermare la competenza dei giudici nazionali a darvi applicazione nelle controversie ad essi sottoposte, non applicando nello stesso tempo le norme interne in eventuale contrasto*. L'art. 117, primo comma, Cost., nel testo introdotto nel 2001 ...ha confermato il precipitato orientamento giurisprudenziale di questa Corte». Diversa era, invece, la formulazione della sentenza n. 349 in rapporto all'effetto diretto: «...resta da chiedersi se sia possibile attribuire a tali norme, ed in particolare all'art. 1 del Protocollo addizionale, *l'effetto diretto, nel senso e con le implicazioni proprie delle norme comunitarie provviste di tale effetto, in particolare la possibilità per il giudice nazionale di applicarle direttamente in luogo delle norme interne con esse confliggenti*. E la risposta è che, allo stato, nessun elemento relativo alla struttura e agli obiettivi della CEDU ovvero ai caratteri di determinate norme consente di ritenere che la posizione giuridica dei singoli possa esserne direttamente e immediatamente tributaria, indipendentemente dal tradizionale diaframma normativo dei rispettivi Stati di appartenenza, *fino al punto da consentire al giudice la non applicazione della norma interna confliggente*. ...» (par. 6.1. *Cons. dir.*, ultimo periodo, nostre sottolineature). All'epoca, sull'assenza di consequenzialità tra i caratteri dell'effetto diretto (e la creazione di un ordinamento sovranazionale, propria di ogni trattato internazionale) e la scelta tra non applicazione e sindacato accentrato, L. Condorelli, *La Corte costituzionale e l'adattamento dell'ordinamento italiano alla CEDU o qualsiasi obbligo internazionale?*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, n. 2 del 2008, 301,-310, spec. 303; sul fatto che l'ordinamento italiano non esclude, a differenza di altri, la diretta applicabilità delle norme di diritto internazionale convenzionale e che vada valutata caso per caso la possibilità della singola norma di disciplinare in concreto la fattispecie dedotta in giudizio, G. Cataldi, *Convenzione europea dei diritti umani e ordinamento italiano. Una storia infinita?*, *ivi*, 321-347, spec. 335 ss., 339, che pure riconnetteva a queste caratteristiche un controllo di costituzionalità diffuso, mentre a nostro avviso diretta applicabilità e sanzione in caso di conflitto tra norma interna e norma internazionale restano problemi distinti.

sollevare la questione di costituzionalità, che tutte le norme convenzionali sono suscettibili *in potenza* di diretta applicazione, intesa come capacità di offrire volta per volta, a seconda delle circostanze, una regola per il caso. La Corte costituzionale stessa sembra confermare questo indirizzo per la CSE, ove nella stessa sentenza n. 120 osserva che l'art. 5 CSE ha un «contenuto puntuale».

Può allora rileggersi l'affermazione della Corte nel senso che la carenza di effetto diretto non va intesa come capacità di offrire al giudice comune la regola per il caso, ma (solo) come carattere funzionalmente collegato al sindacato accentrato. In altre parole, la Corte costituzionale non sta trattando della capacità della norma di applicarsi ai casi, ma del distinto problema del soggetto e della sede in cui accertare la eventuale incompatibilità tra norma interna e CSE. Alla base della posizione della Corte c'è evidentemente il tentativo di bloccare da subito eventuali tentazioni di disapplicazione da parte dei giudici comuni. Anche la CSE entra, dunque, nel parametro interposto nell'ambito di un sindacato analogo a quello riservato alla Convenzione europea.

Se quanto detto è corretto, potrebbe essere utile, ad avviso di chi scrive, che la Corte non utilizzi più la categoria della presenza o assenza di effetto diretto, che genera confusione negli interpreti, ma si limiti ad affermare il sindacato accentrato indipendentemente dalla capacità di diretta applicazione o meno della norma internazionale.

5. La discrezionalità del legislatore

Una osservazione più generale in chiusura esula da quanto detto e riguarda la discrezionalità del legislatore, sul presupposto che occorra distinguere ciò che è costituzionalmente obbligatorio da ciò che è costituzionalmente facoltativo. L'assunzione, in alcuni interventi della dottrina, di un modello di rapporto di lavoro come imposto dalle norme costituzionali rischia di irrigidirle, privandole della capacità di dare protezione a fattispecie nuove. Il fatto che sia il legislatore a dover dare attuazione in modi diversi al parametro è un fatto fisiologico della vita costituzionale. In questo senso, come il parametro debba rispondere alle mutate condizioni del mercato e del rapporto di lavoro resta incerto anche nella dottrina europea sull'art. 30 Carta. È, in realtà, una questione di "contesto"⁶. La dottrina ha osservato che la disposizione vive una doppia crisi d'identità, interna ed esterna⁷. Sul versante interno, la norma patisce l'incertezza propria delle stesse norme internazionali da cui è stata tratta, alla ricerca di un bilanciamento tra interessi contrastanti quali il mantenimento del posto di lavoro, la libertà di impresa e gli interessi della collettività. Il fatto è che il problema delle sue limitazioni e deroghe spesso neppure tocca milioni di lavoratori atipici che pure sono i più vulnerabili rispetto al rischio di licenziamento ingiustificato. Questa incertezza riflette

⁶ In un ambito materiale del tutto diverso, l'attribuzione del cognome, N. Zanon, *Corte costituzionale, evoluzione della "coscienza sociale", interpretazione della Costituzione e diritti fondamentali: questioni e interrogativi a partire da un caso paradigmatico*, in *www.rivistaaic.it.*, n. 4 del 2017, 21 novembre 2017, identifica alcuni elementi (espressi da indici giuridici) di "contesto" per spiegare come muta il limite che la Corte costituzionale si pone di fronte alla discrezionalità legislativa; così, un mutamento della coscienza sociale è espresso e si ricava dai progetti di legge pendenti, dai dati del diritto straniero e comparato, compresi elementi di *soft law*, dagli stessi precedenti della Corte costituzionale, dalle tendenze dottrinali autorevoli, persuasive e condivise; dalla presenza di numerose e concordanti ordinanze di rimessione che manifestano un disagio emergente nei giudici comuni verso interpretazioni percepite come non più rispondenti al tempo, perché divenute irragionevoli. Il "contesto" cui ci si riferisce nel testo è più in generale il contesto sociale ed economico, di cui questi indici giuridici dovrebbero essere una spia.

⁷ Le considerazioni che seguono nel testo sono tratte da J. Kenner, *Art. 30*, in S. Peers, T. Hervey, J. Kenner, A. Ward (eds), *The EU Charter of Fundamental Rights, A Commentary*, Oxford, Portland, 2014, 805-832, spec. 832.

una crisi di identità esterna presente nello stesso ordinamento europeo. Per alcuni, si è detto, l'art. 30 Carta è una norma anacronistica e fuori moda, perché la stessa sicurezza del posto di lavoro è ormai un'anomalia. Altri hanno osservato che il 50% dei giovani nell'Europa del sud è fuori dal mercato del lavoro e che studi dimostrano che lo smantellamento delle garanzie giuridiche relative alla conservazione del posto di lavoro non ha giovato alla ripresa economica e alla produttività. Per questa dottrina, l'incerta intensità della protezione offerta dall'art. 30 Carta dipende da queste incertezze di "contesto". Forse lo stesso vale per le nostre norme costituzionali, pure inserite, a differenza di quelle europee, in un chiaro disegno di principi che considerano il lavoro non solo come fattore di progresso economico, ma come strumento primario di sviluppo della persona umana e come veicolo di partecipazione all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Anche le norme costituzionali, infatti, non contengono un disegno predeterminato, ma spetta alla discrezionalità del legislatore trovare la strada.

Forum di Quaderni Costituzionali